

Contratto Rep. n. ____/2021

Oggetto: servizi di gestione documentale e di gestione degli archivi di transito e di deposito dell'Agenzia Italiana del Farmaco nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. CIG 88285795DD CUI S97345810580202000016.

Stipula: _____ 202__

Decorrenza: _____ 2022

Scadenza: _____ 2025

INDICE

Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati e norme regolatrici

Art. 2 - Oggetto del Contratto

Art. 3 – Durata del Contratto

Art. 4 – Corrispettivo, Fatturazione e modalità di pagamento

Art. 5 - Modalità generali di esecuzione del servizio

Art. 6 – Direttore dell'esecuzione del Contratto e Responsabile Coordinatore

Art. 7 – Obblighi relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

Art. 8 - Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa

Art. 9 - Cauzione

Art. 10 – Penali

Art. 11 – Recesso unilaterale dal Contratto

Art. 12 – Risoluzione dal Contratto

Art. 13 - Divieto di cessione del Contratto, dei Servizi e del credito – Disciplina del Subappalto

Art. 14 - Obbligo di segretezza e/o riservatezza e Conflitto d'interessi

Art. 15 - Trattamento e protezione dei dati personali e obblighi di pubblicazione

Art. 16 - Obblighi e responsabilità dell'Aggiudicatario nei confronti del personale

utilizzato per l'esecuzione del presente Contratto

Art. 17 - Condizioni di esecuzione dei servizi relative al Presidio

Art. 18 - Foro competente

Art. 19 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Allegati al Contratto

REPUBBLICA ITALIANA

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Attività Negoziale e gestione del Patrimonio

REP. N. ____/2021

__-__-__-__-__-__

L'anno 2021, il giorno ____ del mese di ____ in Roma, alla Via del Tritone n. 181,
nella sede dell'Agenzia Italiana del Farmaco.

Davanti a me, _____, Ufficiale rogante dell'Agenzia Italiana del Farmaco,
giusta determinazione del Direttore Generale p.t. del 3 agosto 2012, prot. n. STDG
1547P/2012, sono presenti i signori:

Nicola Magrini, nato a Bologna (BO) il 06/12/1961, in qualità di Direttore Generale,
e, per la carica, legale rappresentante p.t. dell'Agenzia Italiana del Farmaco, giusta i
poteri conferiti con Decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2020, e il
relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con
decorrenza in pari data, confermati con il decreto del Ministro della Salute del 26
marzo 2021;

Sig. _____, nato a _____ il ____/____/____, in qualità

di _____, munito dei necessari poteri di firma, della _____.

I contraenti della cui identità personale, io Ufficiale rogante sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto con il quale convengono e stipulano il seguente

CONTRATTO

**per l'esecuzione dei servizi di gestione documentale e di gestione degli archivi di
transito e di deposito dell'Agenzia Italiana del Farmaco nei settori ordinari sopra
soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.**

CIG 88285795DD - CUI S97345810580202000016

TRA: Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA, con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181 – 00187, codice fiscale n. 97345810580 e Partita IVA n. 08703841000, nella persona del dott. Nicola Magrini, nato a Bologna (BO) il 06/12/1961, in qualità di Direttore Generale, e, per la carica, legale rappresentante p.t. dell'Agenzia Italiana del Farmaco, giusta i poteri conferiti con Decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2020, e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data, confermati con il decreto del Ministro della Salute del 26 marzo 2021;

E: _____, con sede legale in _____, Codice Fiscale e Partita IVA _____, nella persona del Sig. _____, nato a _____, il _____, in qualità di legale rappresentante pro tempore munito dei necessari poteri di firma.

(ovvero in caso di Procuratore:) in qualità di Procuratore di _____, munito dei necessari poteri di firma giusta procura conferita dal

in data _____, autenticata nella firma dal Notaio

di _____ in data _____, rep. n. _____

registrata all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Ufficio di

il / / al n. ed allegata al presente Contratto

sub. lettera A.

PREMESSO CHE

a) ai termini in corsivo di cui appresso viene attribuito, ai fini del presente

Contratto, il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- Contratto, indica il presente Contratto fra le Parti;

- AIFA, indica l'Agenzia Italiana del Farmaco, come in epigrafe individuata e rappresentata;

- Fornitore e/o Fornitore contraente e/o Aggiudicatario, indica

_____, come in epigrafe individuato e rappresentato, in qualità di

aggiudicatario della gara per l'affidamento dei servizi di gestione documentale e di

gestione degli archivi di transito e di deposito dell'Agenzia Italiana del Farmaco

CIG 88285795DD, e contraente del presente Contratto;

- *Parte*, indica a seconda dei casi l'AIFA o il Fornitore contraente;

- *Parti*, indica congiuntamente l'AIFA e il Fornitore contraente;

- *Bando di gara*, indica il bando inviato all'Ufficio Pubblicazioni della Gazzetta

Ufficiale dell'Unione Europea in data _____ – ID: _____ e _____

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. __, Parte __, del

_____/_____/2021;

- *Disciplinare di gara*, indica il documento prot. AIFA _____/P

del ____/____/2021 e i relativi allegati, con il quale l'AIFA mediante le

pubblicazioni effettuate secondo le modalità disposte dagli artt. 72 e 73, del D.

Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 e dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2/12/2016 (in G.U. n. 20 del 25/01/2017) di cui all'art. 73 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, ha bandito una gara nella forma della ha bandito una gara nella forma della procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. per l'affidamento dei servizi di gestione documentale e di gestione degli archivi di transito e di deposito dell'Agenzia Italiana del Farmaco – CIG 88285795DD;

- *Capitolato Tecnico*, indica il documento, redatto dall'AIFA nell'ambito della procedura di gara CIG 88285795DD relativa al presente Contratto, nel quale sono dettagliatamente indicate le attività che il *Fornitore contraente* dovrà espletare nel periodo di vigenza del presente *Contratto*;

- *Relazione Tecnica*, indica la Relazione Tecnica presentata dal *Fornitore* nel corso della gara per l'aggiudicazione dei servizi oggetto del presente *Contratto*;

- *Offerta economica*, indica l'offerta inclusiva del Modello 3 Dettaglio economico, presentata dal *Fornitore contraente* nell'ambito della procedura di gara CIG 88285795DD relativa al presente *Contratto*, assunta al prot. AIFA n. _____ del ____ / ____ /2021;

- *Servizi*, indica i servizi di gestione documentale e di gestione degli archivi di transito e di deposito, prestati dal *Fornitore contraente*, presso la sede dell'AIFA come descritti al successivo articolo 2 nessuno escluso;

- *DUVRI* indica il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti del ____ / ____ /2021;

- *DVR* indica il Documento di Valutazione dei Rischi del *Fornitore* del ____ / ____ /2021, corredato da tutti gli allegati obbligatori per legge e firmato digitalmente;

- Sede, indica la sede dell'AIFA in Roma, via del Tritone n. 181 e 169 – 00187,

ovvero presso altra sede sempre all'interno del Comune di Roma che dovesse

essere in futuro assegnata all'AIFA;

- Per ulteriori definizioni si rimanda al "Glossario" di cui paragrafo 3 del *Capitolato*

Tecnico;

b) l'AIFA, con determina del Direttore Generale n. _____ del ____ / ____ /2021, ha

bandito una gara nella forma della procedura aperta ai sensi dell'art. 58 e 60 del D.Lgs. N. 50/2016 ("Codice dei Contratti Pubblici"), avviata con il *Bando*

di gara, per l'individuazione di un operatore economico con il quale concludere un

contratto per l'affidamento dei servizi di gestione documentale e di gestione degli

archivi di transito e di deposito dell'Agenzia Italiana del Farmaco, per un importo

massimo complessivo a base d'asta di € _____,00= (_____ /00),

oltre IVA;

c) l'AIFA, con determina del Direttore Generale n. _____ del ____ / ____ /2021, ha

individuato i criteri per la nomina della Commissione Giudicatrice interna;

d) all'esito della valutazione delle offerte, espletata dalla Commissione Giudicatrice

interna, l'offerta presentata dal *Fornitore contraente* è risultata quella

economicamente più vantaggiosa e, pertanto, l'appalto è stato allo stesso

aggiudicato con determina del Direttore Generale n. _____ del ____ / ____ /2021;

e) il *Fornitore contraente* ha dichiarato di possedere i requisiti di ordine generale

per la partecipazione alle procedure di affidamento di servizi e forniture di cui

all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e all'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 con

particolare riferimento al divieto di "pantouflage", nonché quelli richiesti ai sensi

dell'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 nel *Disciplinare* e nel *Bando di gara* per

l'ammissione alla gara. L'AIFA procede ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n.

159/2011, sussistendone le condizioni.

tutto ciò premesso, tra le *Parti*, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati e norme regolatrici

1. Le *Parti* convengono che le premesse e tutti i documenti richiamati e gli atti menzionati nel *Contratto* ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati.

2. I *Servizi* sono regolati, oltre che dal *Contratto*, dai seguenti atti: *Disciplinare e Bando di gara, Capitolato Tecnico, Offerta economica* ed il suo *Dettaglio Economico*, allegati al *Contratto* rispettivamente sub n. 1, 2 e 3;

3. Le *Parti* convengono che, in caso di divergenza fra la disciplina contenuta nei predetti documenti, si applicherà a scelta dell'*AIFA* la normativa alla stessa più favorevole.

4. Per quanto in essi non espressamente stabilito e convenuto, si farà riferimento al D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. (in appresso per brevità anche “Codice”) e alle altre disposizioni di legge vigenti in materia nonché alle norme del codice civile.

5. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e documenti di gara di cui in premessa prodotti dall'*AIFA* prevarranno su quelli prodotti dal *Fornitore contraente*, salvo eventuali modifiche espressamente concordate dalle *Parti*.

6. Le clausole del presente *Contratto* potranno essere sostituite, modificate o abrogate per congiunta volontà dell'*AIFA* e del *Fornitore contraente*, nonché per effetto di norme aventi carattere dispositivo contenute in leggi o regolamenti entrati in vigore successivamente alla sottoscrizione del *Contratto* stesso.

Art. 2 - Oggetto del Contratto

1. Con il presente *Contratto* l'*AIFA* affida all'Aggiudicatario, che accetta,

l'esecuzione dei servizi di gestione documentale e di gestione degli archivi di
transito e di deposito dell'Agenzia Italiana del Farmaco, da espletarsi presso la sede
dell'Agenzia attualmente ubicata alla Via del Tritone nn. 181 e 169 ovvero presso
altra sede sempre all'interno del territorio di Roma Capitale che dovesse essere in
futuro assegnata all'AIFA, a mezzo di n. ____ FTE (Full Time Equivalent).

2. Detti servizi sono quelli specificamente descritti al successivo Art. 17, nel Capitolato Tecnico e nella Relazione Tecnica di cui in Premessa cui integralmente si rimanda e in appresso sinteticamente riassunti:

- PRESIDIO FISSO (di cui al paragrafo 6 del Capitolato Tecnico);
- ATTIVAZIONE DEI SERVIZI E PASSAGGI DI CONSEGNE IN ENTRATA E IN USCITA (di cui al paragrafo 7 del Capitolato Tecnico);
- GESTIONE DOCUMENTALE e SERVIZI ON DEMAND (di cui ai paragrafi 8 e 10 del Capitolato Tecnico);
- GESTIONE DELL'ARCHIVIO (di cui al paragrafo 9 del Capitolato Tecnico);
- RENDICONTAZIONE (di cui al paragrafo 12 del Capitolato Tecnico).

Costituiscono, altresì, oggetto del presente *Contratto* le seguenti forniture e/o servizi migliorativi, offerti in sede di gara dal *Fornitore contraente* al fine di ottimizzare il servizio, i quali verranno svolti senza alcun onere aggiuntivo per l'AIFA:

3. Al termine del Contratto o dell'eventuale rinnovo, il Fornitore si impegna a
garantire l'attività di trasferimento dell'Archivio di deposito, di cui al paragrafo
7.3.2 del Capitolato.

4. Non è previsto il diritto di esclusiva in favore del *Fornitore contraente*, potendo l'*AIFA* rivolgersi, in caso di improvvisa necessità o per operazioni particolarmente

complesse, ad altro Operatore Economico specializzato debitamente selezionato.

Art. 3 – Durata del Contratto

1. Il presente *Contratto* avrà durata di trentasei (36) mesi decorrenti dalla data di "inizio attività" che sarà oggetto di apposito verbale, stilato in contraddittorio tra l'AIFA e il *Fornitore contraente* con le modalità e tempistiche indicate al paragrafo 7.1 del *Capitolato Tecnico*, fino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

Il servizio include, altresì, il passaggio di consegne in entrata con le tempistiche e modalità indicate al paragrafo 7.2 del *Capitolato Tecnico* ed il passaggio di consegne in uscita con le tempistiche e modalità indicate al paragrafo 7.3 del *Capitolato Tecnico*.

2. Al termine del Contratto, è autorizzata la facoltà di AIFA di rinnovare il contratto, ai sensi degli artt. 35, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, alle medesime condizioni anche economiche. Tale facoltà di rinnovo potrà essere esercitata dall'Agenza, previa adozione da parte del Direttore Generale di apposita Determina di autorizzazione, comunicando il rinnovo al fornitore mediante posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 30 giorni.

3. E' facoltà dell'AIFA disporre la sospensione totale o parziale dei servizi con preavviso di 20 (venti) giorni, qualora - per motivi diversi anche a seguito di riorganizzazione di funzioni istituzionali, disposti da norme di legge, regolamenti, provvedimenti amministrativi interni - si rendesse necessaria, senza che il *Fornitore contraente* possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento o quant'altro.

4. La durata del Contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In

tal caso il *Fornitore contraente* è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Art. 4 – Corrispettivo, Fatturazione e modalità di pagamento

1. Il corrispettivo massimo complessivamente previsto per i Servizi oggetto del presente Contratto e per l'intera durata dello stesso è pari a € _____

(_____ / __) oltre IVA da corrispondersi come segue:

a) i servizi di cui ai punti 1, 3 e 4 della Tabella n. 1 del paragrafo 3 del Disciplinare verranno remunerati "a canone" sulla base del canone di € _____ (_____ / __) oltre IVA, complessivamente offerto dal *Fornitore contraente* per detti servizi per l'intero triennio di durata contrattuale, da corrispondersi in n. 12 (dodici) ratei TRIMESTRALI posticipati, ciascuno pari a € _____ (_____ / __) oltre IVA, dietro presentazione di regolare fattura.

b) i "Servizi On Demand" di cui al punto 2 della Tabella n. 1 del paragrafo 3 del Disciplinare verranno remunerati "a consumo" sulla base delle effettive richieste dell'Agenzia, applicando il prezzo unitario di € _____ (_____ / __) oltre IVA offerto dal *Fornitore contraente* per il servizio "Supporto operativo agli addetti al protocollo interni dell'Agenzia" e di € _____ (_____ / __) oltre IVA offerto dal *Fornitore contraente* per ogni servizio di "Scan On Demand".

Resta fermo che per detti servizi "a consumo" è previsto un importo massimo erogabile non garantito (nel senso che AIFA non garantisce al *Fornitore contraente* un corrispettivo minimo) pari ad € 35.000,00 (trentacinquemila/00) oltre IVA per triennio.

In caso di rinnovo, è previsto che, ove durante il primo triennio non venisse esaurito il predetto importo di € 35.000,00 oltre IVA, l'ulteriore importo massimo

non garantito di € 35.000,00 (trentacinquemila/00) oltre IVA, previsto per il successivo triennio di rinnovo, verrà incrementato dell'importo residuo non utilizzato nel primo triennio.

c) il servizio di cui ai punti 5 e 6 della Tabella n. 1 del paragrafo 3 del Disciplinare relativo all'attività di trasferimento dell'Archivio di deposito a fine Contratto, verrà remunerato come segue:

- sia con un importo fisso, pari ad € 40.000,00 (quarantamila/00) oltre IVA;

- sia con un importo variabile, da calcolare sulla base della tariffa kilomtrica di € _____ (_____/00) oltre IVA offerta dal *Fornitore contraente* per ogni bilico da trasferire fino alla bocca di magazzino del Fornitore Entrante a fine contratto, considerato che un bilico dovrà contenere n. 32 pallet e non meno di 30 scatole per ogni pedana. A tal fine viene espressamente previsto un importo massimo non garantito pari ad € 55.000,00 (cinquantacinquemila/00) oltre IVA, salvo conguaglio, posto che al *Fornitore contraente* verrà erogato un importo pari alla predetta tariffa kilomtrica offerta di € _____ (_____/00) oltre IVA, moltiplicata per i km effettivi relativi alla tratta di percorrenza dalla sede del deposito del *Fornitore contraente* a quella del Fornitore Entrante a fine contratto.

Tale attività sarà renumerata dietro presentazione di fattura da emettersi a cura del Fornitore successivamente alla sottoscrizione del "*Verbale di avvenuto passaggio di consegne dell'archivio di deposito*", attestante l'avvenuto corretto e puntuale passaggio di consegne.

d) Le spese di affrancatura sostenute dal *Fornitore contraente* sono a carico dell'*AIFA*, che le rimborserà mensilmente dietro presentazione di separata fattura, sulla base delle tariffe indicate al paragrafo 8.2 del *Capitolato Tecnico*.

Resta fermo che tutte le forniture e/o servizi migliorativi di cui all'articolo 2 comma

2 che precede verranno svolti senza alcun onere aggiuntivo per l'AIFA.

4. I prezzi offerti non sono soggetti a revisione fino alla scadenza del *Contratto* e si intendono comprensivi di qualsiasi costo o onere sostenuto dall'*Aggiudicatario* per l'esecuzione dei *Servizi*, essendo espressamente esclusa la previsione di clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. L'*Aggiudicatario* rinuncia espressamente a qualsiasi azione o eccezione in merito, essendosi obbligato nel formulare la propria *Offerta*, a tenere conto di eventuali maggiorazioni di prezzi che dovessero intervenire durante la durata contrattuale.

5. Il *Fornitore contraente* rinuncia espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione del *Contratto* per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c. e la revisione del corrispettivo ai sensi dell'art. 1664 c.c.

6. In corso di contratto si procederà alla verifica di eventuali variazioni dei volumi relativi all'archivio di deposito indicati al paragrafo 4 del *Capitolato Tecnico*, in occasione dell'emissione della fattura trimestrale. In particolare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 del Codice:

1. ove si verificassero variazioni rientranti nel 20%, in più o in meno rispetto ai volumi stimati per un intero triennio, queste non comporteranno un aumento/riduzione del corrispettivo dovuto, non essendo previste clausole di revisione dei prezzi per tali ipotesi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del Codice;

2. per variazioni dei volumi superiori al 20%, in più o in meno rispetto ai volumi stimati per un intero triennio, si farà ricorso ad una modifica del *Contratto* ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del Codice.

L'AIFA si riserva il diritto di richiedere l'estensione o la riduzione del quinto del

	valore del Contratto ai sensi dell'art. 106 del Codice, comma 1 lettera a) e comma	
	12.	
	7. E' ammessa l'eventuale anticipazione del prezzo secondo le previsioni di cui	
	all'art. 35 comma 18 del Codice.	
	8. L'emissione ed il pagamento delle fatture sono subordinati alla piena conformità	
	dei <i>Servizi</i> ai termini contrattuali e agli standard di qualità richiesti dall' <i>AIFA</i> nonché	
	al rilascio, al termine del <i>Contratto</i> , del certificato di regolare esecuzione di cui	
	all'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016.	
	Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal RUP non oltre tre mesi dalla data	
	di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.	
	9. Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura, la quale	
	dovrà necessariamente recare il relativo CIG, essere intestata a: Agenzia Italiana del	
	Farmaco, con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181 – 00187, C.F. n.	
	97345810580 – P.I. n. 08703841000.	
	A partire dal 1° luglio 2017, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. 50/2017, l'AIFA	
	rientra tra i soggetti per i quali è prevista l'estensione del meccanismo dello split	
	payment in materia di scissione dei pagamenti. Pertanto, le fatture emesse	
	dovranno essere inviate esclusivamente mediante sistema di interscambio codice	
	univoco UFE1TR e con la dicitura IVA "Scissione dei pagamenti", nel caso contrario	
	le fatture inviate con altre forme di trasmissione e con diciture IVA diverse da	
	quella "scissione dei pagamenti" non saranno ritenute valide, pertanto rifiutate. Il	
	suddetto meccanismo della scissione contabile non si applica ai fornitori che	
	emettono fatture in:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Reverse Charge; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Regimi speciali IVA, come ad esempio per il regime monofase dell'editoria, il 	

	regime speciale relativo alle agenzie di viaggio e il regime del margine;	
	<ul style="list-style-type: none"> • Sono esclusi inoltre anche le piccole spese della PA quando il fornitore emette ricevuta fiscale o scontrino fiscale. 	
	Ricadono nell'obbligo dell'emissione delle fatture alla PA con "scissione dei pagamenti" anche i lavoratori autonomi, i quali subiscono in fase di fatturazione la trattenuta di ritenute d'imposta sul reddito.	
	Ai fini della fatturazione elettronica, si comunica che per l'Aifa il Codice Univoco Ufficio di IPA è il seguente: UFE1TR. <i>[ovvero in caso di fornitore estero: La fattura</i>	
	<i>dovrà essere inviata tramite posta elettronica all'indirizzo: salaposta@aifa.gov.it e</i>	
	<i>per cc w.pellegrini@aifa.gov.it, specificando nell'oggetto il nome del fornitore, il</i>	
	<i>numero e la data della fattura; ovvero tramite invio postale all'indirizzo: "Agenzia</i>	
	<i>Italiana del Farmaco, Via del Tritone n. 181 – 00187 Roma". In caso di invio postale,</i>	
	<i>per la data di ricezione farà fede la data di arrivo al protocollo AIFA.]</i>	
	Il pagamento, subordinato al rispetto di tutte le condizioni contrattuali e al positivo riscontro da parte dell'Agenzia che le prestazioni siano state rese secondo gli standard qualitativi e quantitativi contrattualmente richiesti, sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura da parte AIFA.	
	Al fine di consentire il riscontro della fattura, contestualmente all'invio della fattura elettronica, il <i>Fornitore</i> si obbliga ad inviare all'indirizzo pec:	
	protocollo@pec.aifa.gov.it :	
	- trimestralmente il Report trimestrale di cui al paragrafo 12 del <i>Capitolato Tecnico</i> ;	
	- mensilmente un Prospetto dettagliato delle spese di affrancatura sostenute dal <i>Fornitore contraente</i> sulla base delle tariffe indicate al paragrafo 8.2 del <i>Capitolato Tecnico</i> ;	
	detta pec dovrà avere il seguente oggetto: "Allegato a fattura n.____ , CIG n.	

_____, **Fornitore** _____”, riportante il numero della fattura cui si
riferisce, il CIG del presente Contratto ed il nome del Fornitore. La fattura dovrà
altresì essere accompagnata dalla Relazione trimestrale di cui al par. 12 del
Capitolato Tecnico.

10. Ciascun pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario, sul conto corrente bancario dedicato intestato all'*Aggiudicatario*, come espressamente indicato nella dichiarazione allegata al presente *Contratto* sub n. 4, rilasciata dallo stesso, sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 nella quale vengono, altresì, riportate le persone delegate ad operare sui suddetti conti correnti bancari.

11. L'Aggiudicatario si impegna a rendere note all'A/FA, con comunicazione scritta, eventuali variazioni del numero di conto corrente o dei soggetti abilitati a operare su tale conto, rimanendo, pertanto, esclusa ogni altra comunicazione con qualunque altro mezzo. Fino a quando non sarà pervenuta tale comunicazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente di cui al precedente comma avranno effetto liberatorio per l'A/FA.

12. L'Aggiudicatario garantisce, inoltre, di assumere ed adempiere tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.

13. Ai sensi dell'art. 3, della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., costituisce causa di risoluzione del presente *Contratto* il mancato utilizzo da parte dell'*Aggiudicatario* del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al presente *Contratto*.

Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, l'*Aggiudicatario*, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale

nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull'importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge a cui l'*Aggiudicatario* è assoggettato, determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione. Nella fattura emessa a saldo della prestazione l'*Aggiudicatario* dovrà riportare nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC regolare.

Art. 5 - Modalità generali di esecuzione del servizio

1. Nello svolgimento dei *Servizi*, il *Fornitore contraente* è tenuto ad osservare e ad adeguarsi a tutte le vigenti norme di legge, di regolamento ed alle prescrizioni tecniche emanate dalle competenti Autorità, nonché a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente *Contratto*. Restano ad esclusivo carico del *Fornitore contraente* gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle norme e prescrizioni di cui sopra.

2. Il *Fornitore contraente* si impegna a documentare in ogni momento, a semplice richiesta dell'*AIFA*, il completo rispetto delle normative o disposizioni amministrative che regolano le attività affidategli e comunque a comunicare tempestivamente all'*AIFA* ogni variazione della propria attività o vicenda che possa comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere

in essere per tutta la durata del *Contratto*.

3. Il *Fornitore contraente* si impegna a svolgere i *Servizi* con la necessaria diligenza e competenza professionale richiesta dal tipo di prestazione, garantendone l'esecuzione a regola d'arte, ivi compresi gli accorgimenti necessari ed opportuni anche se non espressamente specificati nel presente *Contratto*.

Su specifica richiesta dell'*AIFA*, il *Fornitore contraente* si impegna a predisporre relazioni tecniche dettagliate su eventuali disservizi o eventi di rilievo che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dei *Servizi*. In particolare, dovranno essere tempestivamente segnalati eventuali danni provocati nell'esecuzione dei *Servizi*.

4. Il *Fornitore contraente* non potrà apportare variazioni alle modalità di esecuzione dei *Servizi* indicate nel *Contratto* e nel *Capitolato Tecnico*, salvo specifica richiesta dell'*AIFA*.

5. Il *Fornitore contraente* si impegna a prestare un servizio di elevata qualità rispetto agli standard di mercato, assicurando, comunque, per l'intera durata del *Contratto*, il mantenimento del livello delle attività e il rispetto della tempistica pianificata, tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati.

6. Il *Fornitore contraente* dovrà attenersi alle disposizioni fornite *AIFA*, concordando ogni specifica attività con la persona incaricata dall'*AIFA*, di cui al successivo art. 6 comma 1.

7. Nell'esecuzione di tali prestazioni, l'*Aggiudicatario* si impegna ad attenersi alle disposizioni e ulteriori attività accessorie che potranno rendersi necessarie, di volta in volta, al fine di garantire all'*AIFA* il miglior coordinamento possibile con eventuali fornitori di servizi complementari e/o accessori ai *Servizi* prestati dall'*Aggiudicatario*.

8. Quale clausola sociale e condizione particolare per l'esecuzione del *Contratto*, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016, il *Fornitore contraente* si impegna a garantire l'assunzione del personale "titolare" già operante presso l'*AIFA* e attualmente impiegato nello svolgimento dei *Servizi* svolti dal Presidio fisso di cui al paragrafo 6.3 del *Capitolato Tecnico*. E' altresì prevista l'applicazione da parte del *Fornitore contraente*, dei contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Art. 6 – Direttore dell'esecuzione del Contratto e Responsabile Coordinatore

1. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 101, 102 e 111 del D. Lgs. n. 50/2016, AIFA nomina la d.ssa Maura Fiaccavento quale proprio Direttore dell'esecuzione del *Contratto*, incaricato di monitorare sulla corretta esecuzione del *Servizio*, nonché la Sig.ra Maria Salerno quale assistente del Direttore dell'esecuzione, con le funzioni indicate dal Decreto di cui all'art. 111, comma 1, primo periodo del Codice.

2. Il *Fornitore contraente* nomina quale proprio Responsabile coordinatore dei *Servizi* il Sig. _____ il quale dovrà, tra l'altro, operare da interlocutore privilegiato dell'*AIFA* per tutti gli aspetti inerenti i *Servizi* il quale dovrà, tra l'altro, operare da interlocutore privilegiato dell'*AIFA* per tutti gli aspetti inerenti i *Servizi*, gestire e coordinare la corretta esecuzione dei *Servizi* da parte del *Fornitore contraente*.

Art. 7 – Obblighi relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

1. L'esecuzione delle attività costituenti l'oggetto del *Contratto* dovrà avvenire nel rispetto dei requisiti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro stabiliti dalla normativa nazionale e, in particolare dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., dalla normativa comunitaria vigente, nonché dalla normativa nazionale e comunitaria che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del presente

Contratto.

2. Qualora, in corso di esecuzione, l'*Aggiudicatario* rilevi un potenziale pericolo per la salute o la sicurezza delle persone, dovrà comunicarlo senza indugio all'*AIFA*, con conseguente responsabilità per eventuali danni derivanti dal mancato o ritardato avviso.

3. L'*Aggiudicatario* è, altresì, responsabile per tutte le richieste di risarcimento di danni, costi, spese e indennizzi indirizzate all'*AIFA*, qualora tali richieste risultino causate, direttamente o indirettamente, da inadempimento delle norme di sicurezza o di altre norme applicabili, di qualsiasi natura, ascrivibili all'*Aggiudicatario*.

4. I *Servizi* oggetto del presente *Contratto* rientrano nel campo di applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. E' fatto obbligo all'*Aggiudicatario* di disporre affinché nell'esecuzione dei *Servizi* oggetto dell'appalto vengano rispettate le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. L'*Aggiudicatario* dovrà pertanto, improntare la propria condotta al rispetto dei principi di cui sopra. All'atto della stipula l'*Aggiudicatario* produce il Documento di Valutazione dei Rischi (*DVR*), citato nelle *Premesse* al presente *Contratto*, relativo ai *Servizi* e alle attività descritte nel *Contratto*. Acquisito il suddetto documento, l'*AIFA* ha facoltà di chiedere, prima dell'inizio dei *Servizi*, l'integrazione e/o l'adeguamento dello stesso alla vigente normativa, ove ne ravvisi la necessità, fermo restando che l'*Aggiudicatario* rimane unico responsabile della redazione e dei contenuti del documento stesso. In aggiunta a quanto sopra, l'*Aggiudicatario* avrà l'obbligo di:

- attenersi alle misure generali di tutela (art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.);
- mantenere le aree di lavoro di propria pertinenza in condizioni ordinate e di

	soddisfacente salubrità;	
	- curare la cooperazione con altri datori di lavoro presenti negli stessi luoghi e	
	ambienti di lavoro.	
	Fermi restando gli obblighi di cui sopra, sono specifiche responsabilità	
	dell'Aggiudicatario:	
	- condurre l'appalto, con particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa in	
	materia di sicurezza e igiene del lavoro vigente;	
	- provvedere alla realizzazione delle misure preventive e protettive necessarie per	
	tutelare l'integrità fisica dei lavoratori attenendosi ai piani di sicurezza;	
	- affidare i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle capacità e delle condizioni	
	degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;	
	- procurare i mezzi necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori, con particolare	
	riferimento ai dispositivi di protezione collettiva e individuale;	
	- vigilare ai fini del pieno rispetto del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e per l'effettivo	
	uso da parte dei lavoratori dei dispositivi di protezione individuale;	
	- vigilare, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, sull'effettivo periodico	
	controllo sanitario dei lavoratori, in specie per quanto attiene alla normativa sul	
	lavoro notturno;	
	- informare i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti durante lo svolgimento	
	e della loro attività, in relazione a particolari interventi affidati;	
	- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi, in accordo alle	
	procedure e ai Piani di Emergenza predisposti da AIFA.	
	5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, l'AIFA ha redatto il	
	documento di valutazione dei rischi da interferenze – DUVRI, citato nelle Premesse	
	al presente Contratto, recante una valutazione ricognitiva dei rischi dovuti	
		Pagina 20 di 44

all'interferenza che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del *Contratto* e le relative misure di prevenzione e protezione. L'interferenza è la circostanza che si verifica se durante l'espletamento dei *Servizi* si ha un contatto rischioso tra il personale dell'*AIFA* o tra il personale di imprese diverse che operano contemporaneamente nella stessa area con contratti indipendenti. Il DUVRI con l'annesso Addendum costituirà parte integrante del presente *Contratto* di appalto e avrà validità immediata dalla sottoscrizione dello stesso. L'*AIFA*, in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà procedere alla revisione e all'aggiornamento in corso d'opera del DUVRI e dell'annesso Addendum. L'eventuale revisione sarà consegnata per presa visione all'appaltatore e sottoscritta per accettazione.

Art. 8 - Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa

1. Il *Fornitore contraente* assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da persone e/o cose, sia dell'*AIFA* che di terzi, in dipendenza di azioni od omissioni, colpose o dolose, comunque connesse all'esecuzione dei *Servizi* o comunque ad essi riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il *Fornitore contraente* assume l'onere di tenere indenne e, nel caso, risarcire l'*AIFA* per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei suoi confronti da parte di terzi per infortuni o danni arrecati a persone e/o cose in relazione allo svolgimento dei *Servizi*.

3. Anche ai fini del risarcimento di cui al precedente comma, come indicato al paragrafo 15.3.2 del *Disciplinare*, all'atto della stipula l'*Aggiudicatario* produce copia/e di adeguata/e polizza/e assicurativa/e, allegata/e al presente *Contratto*,

	idonea/e a coprire gli eventuali danni arrecati nello svolgimento dei <i>Servizi</i> di cui	
	all'articolo 2 del presente <i>Contratto</i> con le seguenti coperture e massimali	
	assicurati:	
	R.C.T. - Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di	
	terzi in conseguenza di eventi accidentali causati dall' <i>Aggiudicatario</i> o da persone di	
	cui l' <i>Aggiudicatario</i> è tenuto a rispondere per tutte le attività previste dall'appalto.	
	Condizioni:	
	- Estensione della qualifica di terzi ai dipendenti dell'Agenzia Italiana del Farmaco	
	subappaltatori e loro dipendenti;	
	- Massimale unico minimo € 5.000.000,00= per evento/anno.	
	R.C.O. Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso i prestatori d'opera	
	Condizioni:	
	- Massimale unico minimo € 3.000.000,00 per evento e per anno con il massimo di	
	€ 1.500.000,00 per persona;	
	- Definizione di prestatore di lavoro a norma di legge in vigore al momento del	
	sinistro.	
	Responsabilità civile professionale per fatti colposi, errori od omissioni causati	
	dall' <i>Aggiudicatario</i> o da persone di cui l' <i>Aggiudicatario</i> è tenuto a rispondere.	
	Condizioni:	
	- Massimale unico minimo € 5.000.000,00 per evento/anno;	
	- Estensione della qualifica di terzi ai dipendenti dell'Agenzia Italiana del farmaco	
	(AIFA) subappaltatori e loro dipendenti;	
	- Copertura per Danni a cose sulle quali si eseguono le prestazioni;	
	- Copertura per Danni consequenziali e da interruzione di esercizio;	
	- Retroattività dalla data di inizio del servizio, postuma 2 anni dopo la data in cui	
		Pagina 22 di 44

	termina il servizio.	
	Con la sopra citata copertura per responsabilità professionale si vuole coprire la	
	responsabilità dell' <i>Aggiudicatario</i> nello svolgimento delle attività previste	
	dall'appalto causate ad errori e omissioni e pertanto di natura non accidentale	
	ancorché involontaria e quindi non rientranti nella RCT generale.	
	Resta ferma l'intera responsabilità dell' <i>Aggiudicatario</i> anche per danni	
	eventualmente non coperti dalle predette coperture assicurative ovvero per danni	
	eccedenti i massimali assicurati.	
	Alla scadenza della/e predetta/e polizza/e, il <i>Fornitore Contraente</i> provvederà a	
	fornire copia del rinnovo sino al termine del periodo di efficacia del <i>Contratto</i> e	
	comunque fino al completo adempimento delle prestazioni previste dal <i>Contratto</i>	
	stesso, pena la risoluzione del <i>Contratto</i> e fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei	
	danni.	
	4. L' <i>Aggiudicatario</i> solleva l' <i>AIFA</i> da qualsiasi responsabilità derivante	
	dall'inadempimento delle proprie obbligazioni quale datore di lavoro, relativamente	
	alle normative di previdenza sociale, salute e sicurezza, assicurazioni obbligatorie o	
	di qualsiasi altra normativa in vigore.	
	5. Resta ferma l'intera responsabilità del <i>Fornitore contraente</i> per i danni non	
	coperti dalla cauzione di cui al successivo art. 9 o per gli eventuali maggiori danni	
	eccedenti i massimali previsti in polizza la quale non costituisce un limite al	
	risarcimento dei danni.	
	Art. 9 - Cauzione	
	1. All'atto della stipula, l' <i>Aggiudicatario</i> produce idoneo documento comprovante	
	la prestazione della cauzione definitiva, secondo le modalità di cui all'art.103 del	
		Pagina 23 di 44

D.Lgs. n. 50/2016, allegata al presente *Contratto*.

2. La cauzione, valida fino alla scadenza del *Contratto* e comunque non svincolabile sino al completo adempimento delle obbligazioni dell'*Aggiudicatario* ivi incluso il pagamento delle penali, è prestata per un importo esente da IVA di euro _____ / ____ (_____ / ____), pari al 10 % del valore del servizio di cui all'art. 4 del presente *Contratto*, ridotto nelle ipotesi indicate dall'art. 93, comma 7 del Codice, per le percentuali ivi indicate.

3. Detta cauzione viene prestata dal *Fornitore contraente* a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al *Fornitore* rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Ai sensi dell'art. 103, comma 2, del Codice, l'*A/FA* ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio ovvero dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

4. Salvo il caso dello svincolo progressivo e automatico della garanzia di cui all'art.

103, commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, per effetto di quanto disposto dal *Contratto* (es. a seguito dell'applicazione delle penali), essa dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni da quello in cui l'*AIFA* avrà reso noto al *Fornitore contraente* l'avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al *Fornitore*.

Art. 10 – Penali

1. Qualora l'*AIFA* riscontri che, per qualsiasi motivo, i *Servizi* non vengono espletati in modo esaustivo o conforme a quanto previsto nel presente *Contratto*, nel *Disciplinare* o nel *Bando di gara* e nel *Capitolato Tecnico*, addebiterà all'*Aggiudicatario* le penali indicate al paragrafo 13 del *Capitolato Tecnico*, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

3. L'importo delle penali non potrà superare complessivamente il 10% dell'importo netto del *Contratto*, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Ove l'importo delle penali applicate raggiunga poi il limite del 10% dell'importo netto del *Contratto*, l'*AIFA* potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

4. L'*AIFA* potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con gli importi dovuti al *Fornitore contraente* a titolo di corrispettivo ovvero rivalersi, a sua insindacabile scelta, sulla cauzione di cui al precedente art. 9, senza necessità di diffida o di azione legale.

5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al *Fornitore contraente* per iscritto a mezzo pec. Il *Fornitore contraente* dovrà comunicare, parimenti a mezzo pec all'indirizzo procedure.gara@pec.aifa.gov.it, le proprie deduzioni ad *AIFA* nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora

dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'AIFA ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al *Fornitore contraente* le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il *Fornitore contraente* dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'AIFA di risolvere il *Contratto* nei casi in cui questo è consentito.

7. Il *Fornitore contraente* prende atto che l'applicazione delle penali previste nel presente articolo non preclude il diritto dell'AIFA a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

8. In ogni caso, l'AIFA si riserva la facoltà di far eseguire da altri le prestazioni non regolarmente eseguite, imputando al *Fornitore contraente* i relativi costi.

9. Si applica l'art. 23 comma 2 del D.M. n. 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 07/03/2018 – Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione». Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 maggio 2018, n. 111.

Art. 11 – Recesso unilaterale dal Contratto

1. L'AIFA ha la facoltà di recedere dal presente *Contratto*, nelle seguenti ipotesi:

a) l'AIFA potrà in qualunque momento recedere dal *Contratto*, per giusta causa qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi dei servizi oggetto del presente *Contratto* nonché per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento

di recesso dal contratto, dandone semplice preavviso al *Fornitore contraente*, almeno 30 giorni prima, mediante comunicazione scritta inviata a mezzo PEC.

b) L'*AIFA* potrà comunque recedere, in qualsiasi tempo, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, qualora i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP successivamente all'aggiudicazione della presente procedura di gara, siano migliorativi rispetto a quelli del *Contratto* stipulato con l'*Aggiudicatario*, e lo stesso non acconsenta ad una modifica.

c) Qualora taluno dei componenti l'organo d'amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o altro responsabile dell'*Aggiudicatario* siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'*AIFA* ha diritto di recedere dal presente *Contratto* in qualsiasi momento e qualsiasi sia il suo stato di esecuzione, senza onere di preavviso.

d) In ogni caso l'*AIFA* avrà la facoltà di recedere dal presente *Contratto* in tutti i casi di cui all'art. 109 del Codice e con le modalità ivi previste.

e) In caso l'*Aggiudicatario* sia un raggruppamento temporaneo di imprese ovvero un soggetto di cui all'art. 45, comma 2, lettere b), c) ed e) del Codice, l'*AIFA* deve recedere dal *Contratto* nelle ipotesi indicate all'art. 48 comma 17 del Codice.

E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, unicamente nelle ipotesi disciplinate all'art. 48 comma 19 e 19-bis del Codice.

f) L'*AIFA* procede alla sottoscrizione del presente *Contratto* ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011, sussistendone le condizioni, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011

e fermo restando il diritto di *AIFA* al risarcimento del danno.

2. In tutti i casi di recesso, l'*Aggiudicatario* dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, a far data dalla data di efficacia del recesso, assicurandosi che tale cessazione non comporti alcun danno all'*AIFA*.

3. In tutti i casi di recesso, l'*Aggiudicatario* ha diritto al pagamento della parte dei *Servizi* correttamente effettuati in base al *Contratto* fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.

4. In tutti i casi di recesso L'*Aggiudicatario* rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, a ogni ulteriore compenso e/o rimborso, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..

Art. 12 – Risoluzione dal Contratto

1. L'*AIFA* avrà la facoltà, previa comunicazione scritta da inviare al *Fornitore contraente* a mezzo PEC, di risolvere il presente *Contratto* ai sensi dell'art. 1456 del c.c. (clausola risolutiva), a tutti gli effetti di legge, nelle seguenti ipotesi:

a) in caso di cessione del presente *Contratto* o dei *Servizi* ovvero in caso di cessione del credito ove non consentita ovvero in caso di subappalto non autorizzato o autorizzabile da parte dell'*AIFA*;

b) in caso di mancata comunicazione di cessione dell'impresa;

c) in caso di mancanza ovvero di decadenza delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del *Contratto* ovvero in caso di mancata comunicazione di ogni variazione della propria attività o vicenda che possa comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del *Contratto*;

d) in caso di recidiva nelle inadempienze per le quali siano state applicate almeno tre penalità di cui all'art. 10 del presente *Contratto*;

e) in caso di inadempimento agli obblighi contrattuali. In particolare l'inadempimento verrà contestato per iscritto mediante lettera inviata a mezzo PEC, con la quale viene chiesta la cessazione dell'inadempimento, indirizzata dall'*AIFA* all'*Aggiudicatario*, il quale ultimo è tenuto a comunicare le proprie giustificazioni nel termine massimo di massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della stessa lettera. In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di cessazione dell'inadempimento ovvero in caso di reiterato inadempimento da parte dell'*Aggiudicatario* anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente *Contratto*, nonché con gli eventuali atti aggiuntivi e/o modificativi, il contratto si intenderà risolto di diritto;

f) nel caso, durante il rapporto contrattuale, emergano nei confronti dell'*Aggiudicatario* le condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e dall'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 nonché da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare.

In particolare, l'inosservanza del divieto di "pantouflage" di cui all'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001, comporta che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti dall'*Aggiudicatario* in violazione di quanto previsto dal predetto comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto all'*Aggiudicatario* che li ha conclusi o conferiti di contrattare con l'*AIFA* per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.

Ai sensi del precedente art. 11 comma 1 lettera f), l'*AIFA* procede alla sottoscrizione del presente *Contratto* ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs.

n. 159/2011, sussistendone le condizioni, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011 e fermo restando il diritto di *AIFA* al risarcimento del danno.

g) in caso di violazione degli obblighi di segretezza e/o riservatezza ovvero degli obblighi connessi al Trattamento e protezione dei dati personali, secondo quanto previsto ai successivi artt. 14 e 15.

h) in caso di violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e di tutto quanto in appresso indicato. In particolare, l'*Aggiudicatario* dichiara di aver preso visione - sul sito istituzionale dell'*AIFA* al link <https://www.aifa.gov.it/codice-disciplinare-etc> - di quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché dal Codice di comportamento integrativo emesso dall'*AIFA* con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 16/09/2019. Ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. citato, l'*Aggiudicatario* si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta ivi previsti, impegnandosi a trasmettere copia dello stesso ai propri dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e di tutto quanto sopra, può costituire causa di risoluzione del presente *Contratto* a insindacabile giudizio dell'*AIFA*. In particolare, l'*AIFA*, verificata l'eventuale violazione, contesterà per iscritto al Fornitore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste

non fossero presentate o risultassero non accoglibili, l'AIFA procederà alla risoluzione del presente *Contratto*.

i) in caso di di violazione degli obblighi previsti al par. 7.2.2 “Gestione dell’archivio di deposito” con riferimento al mancato completamento della presa in carico del materiale presso il centro d’archiviazione entro 50 giorni consecutivi dalla data di stipula del presente Contratto nonché alla mancata consegna dei dati di archivio del Sistema informativo di gestione digitale con l’elenco della documentazione archiviata entro 30 giorni consecutivi dalla data di attivazione dei servizi.

l) in caso di violazione degli obblighi previsti al par. 6.4 “Sostituzioni” del

Capitolato Tecnico.

In ogni caso l'AIFA avrà la facoltà di risolvere il presente *Contratto* in tutti i casi di cui all'art. 108 del Codice e con le modalità ivi previste.

2. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del presente *Contratto*, il *Fornitore contraente*, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e alle maggiori spese alle quali l'*AIFA* dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale, fatta salva la facoltà di *AIFA* di affidare l'appalto a terzi in danno al *Fornitore contraente* e salva l'applicazione di penali ed impregiudicata ogni eventuale azione in sede penale.

Art. 13 - Divieto di cessione del Contratto e dei Servizi - Cessione del credito –

Disciplina del Subappalto

1. E' fatto divieto all'Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) del Codice ossia ove all'aggiudicatario iniziale succeda, per

causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al *Contratto* e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del Codice.

2. È fatto assoluto divieto al *Fornitore contraente* di cedere l'esecuzione, anche parziale, dei *Servizi*.

3. La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. In ogni caso l'*AIFA* non accetta preventivamente la cessione da parte del *Fornitore contraente* di tutti o parte dei crediti che devono venire a maturazione per effetto della stipula del presente *Contratto*.

4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti commi comporterà l'incameramento della cauzione di cui al precedente art. 9 e la facoltà per l'*AIFA* di risolvere il presente *Contratto*, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

5. È inoltre fatto divieto all'*Aggiudicatario* di subappaltare, in tutto o in parte, i *Servizi* oggetto di affidamento ove non previsto in sede di Offerta dall'*Aggiudicatario*, pena l'immediata risoluzione del *Contratto* e l'incameramento della cauzione di cui all'art. 9.

(ovvero in caso di subappalto previsto in sede di Offerta dall'*Aggiudicatario*;) E' consentito il subappalto dei servizi di _____ di cui all'art. 2 punto _____ che precede nei confronti della società _____, giusta richiesta di autorizzazione al subappalto avanzata dal *Fornitore contraente* con nota Prot. n. _____ del _____, assunta al protocollo AIFA n. _____ del _____ contenente in allegato la

documentazione prevista dall'art. 105, commi 7 e 18, del D. Lgs. n. 50/2016. In particolare, ai sensi dell'art. 105, comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016, il *Fornitore* che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

Resta fermo che, qualora in fase di controllo dei requisiti del subappaltatore ai sensi dell'art. 80 D.lgs. n. 50/2016 dovessero riscontrarsi irregolarità nei confronti della citata società subappaltatrice, la presente autorizzazione si intenderà immediatamente revocata senza che né il *Fornitore contraente* né la ditta subappaltatrice possano vantare nei confronti dell'*AIFA* alcuna pretesa o diritto in merito e fatti salvi ogni e qualsiasi diritto dell'*AIFA*.

In ogni caso è fatto divieto al *Fornitore contraente* di subappaltare, in tutto o in parte, i servizi oggetto di affidamento, senza il preventivo consenso scritto dell'*AIFA*, pena l'immediata risoluzione del *Contratto* e l'incameramento della cauzione definitiva di cui al precedente art. 9, fermo restando il diritto per l'eventuale risarcimento del danno.

Salvi i casi di cui all'art. 105 comma 13 del Codice, l'*AIFA* non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati al *Fornitore contraente*.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alla disciplina di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 14 - Obbligo di segretezza e/o riservatezza e Conflitto d'interessi

1. Il *Fornitore contraente* si impegna a mantenere la massima RISERVATEZZA in merito ai documenti, informazioni, notizie e modalità organizzative e operative relative all'*AIFA* che possano costituire oggetto di trattamento in esecuzione dei *Servizi* oggetto del *Contratto*, con divieto di divulgazione e utilizzo in alcun modo e a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente connessi con l'esecuzione del *Contratto*, impegnandosi, altresì, a non eseguire o permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di atti di qualsiasi genere di cui sia venuto in possesso in ragione dell'incarico ad esso conferito con il presente *Contratto*.

2. Il *Fornitore contraente* si impegna ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza delle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento dell'incarico. In merito il *Fornitore contraente* dovrà richiamare l'attenzione dei propri dipendenti e dei propri incaricati che comunque collaborino a qualsiasi titolo all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente *Contratto*, su quanto disposto dall'art. 326 del codice penale in merito alla violazione o all'uso illegittimo di notizie riservate. In particolare il *Fornitore contraente* si impegna a diffidare i propri dipendenti e i propri incaricati come sopra descritti, alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, in conformità a quanto previsto dalle norme in materia e a far mantenere riservate le informazioni di cui i medesimi venissero a conoscenza, ai sensi dell'art. 2105 del codice civile.

E' fatto obbligo all'*Aggiudicatario*, ai propri dipendenti ed ai propri incaricati di compilare e firmare l'apposito modulo "Dichiarazione di riservatezza" predisposto dall'*AIFA* per le Imprese terze, allegato al presente *Contratto* sub n. 7.

5. In caso di ripetuta e perdurante inosservanza agli obblighi di segretezza e/o riservatezza, l'*AIFA*, previa contestazione all'*Aggiudicatario* delle infrazioni agli obblighi di riservatezza e/o segretezza, avrà facoltà di dichiarare risolto il presente

Contratto, fermo restando che l'Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'AIFA.

6. Le *Parti*, altresì, adotteranno tutti i provvedimenti necessari per prevenire situazioni che possano determinare CONFLITTI DI INTERESSE, compromettendo l'imparzialità e l'obiettività nell'esecuzione del *Contratto*.

6. Nel caso in cui tale conflitto d'interessi si manifesti, l'AIFA adotterà immediatamente tutti i provvedimenti ritenuti a proprio insindacabile giudizio necessari a porvi rimedio, senza che l'Aggiudicatario possa opporvisi.

Art. 15 - Trattamento e protezione dei dati personali e obblighi di pubblicazione

1. Le *Parti* prendono atto che i dati personali inseriti nel presente *Contratto* nonché quelli oggetto di trattamento nell'espletamento dei *Servizi*, rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in vigore dal 25 maggio 2018, (di seguito "Regolamento") e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm. ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali) laddove non configgente con il Regolamento.

Con la sottoscrizione del presente *Contratto*, le *Parti* dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

2. Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, le *Parti*, con la stipula del *Contratto*, prendono atto che:

a) Titolare del trattamento dei dati è l'*Agenzia Italiana del Farmaco*, con sede in Roma, via del Tritone n. 181, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore*, Nicola Magrini;

b) l'*AIFA*, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali oggetto dei *Servizi* del presente *Contratto*, designa il *Fornitore contraente* "Responsabile del trattamento", con i compiti e le responsabilità di cui all'art. 28 del Regolamento, come da "Accordo per la designazione del Responsabile del Trattamento dei dati personali ed adempimenti correlati ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679" allegato al presente *Contratto* sub n. 8;

c) i dati personali trattati nell'espletamento dei *Servizi* connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente *Contratto*, come sopra descritte e dettagliate, dovranno essere strettamente limitati all'adempimento delle obbligazioni contrattuali e all'efficiente svolgimento dei *Servizi*, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al richiamato Regolamento e delle disposizioni civilistiche e fiscali in vigore.

3. Il *Fornitore contraente* si impegna ad effettuare i trattamenti di dati, sia manualmente che mediante strumenti informatici finalizzati alla loro archiviazione, gestione e trasmissione, e comunque con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati, mediante personale appositamente istruito, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento.

4. L'*Aggiudicatario* si impegna ad informare il proprio personale in merito agli obblighi e alle responsabilità derivanti dal trattamento dei dati personali.

5. In qualsiasi momento, anche successivamente all'estinzione del *Contratto*, gli interessati potranno esercitare nei confronti del *Fornitore contraente* i diritti di cui all'art. 15 del Regolamento.

6. L'*Aggiudicatario* è tenuto al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza e tutela dei dati personali di cui l'*AIFA* è Titolare, nel rispetto delle

misure minime di sicurezza di cui al Regolamento, pena la risoluzione di diritto del presente *Contratto* e salvo il diritto dell'*AIFA* e degli eventuali co-interessati al risarcimento del danno.

7. L'*Aggiudicatario* presta il consenso alla pubblicazione dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A.", nonché dell'art. 32 della legge n. 190/2012, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.". Pertanto, l'*Aggiudicatario* acconsente espressamente al trattamento e alla pubblicazione sul sito internet della scrivente *AIFA* dei dati relativi alla presente procedura di gara e al presente *Contratto*.

Art. 16 - Obblighi e responsabilità dell'Aggiudicatario nei confronti del personale utilizzato per l'esecuzione del presente Contratto

1. L'*Aggiudicatario* si impegna ad eseguire le obbligazioni previste a suo carico, utilizzando esclusivamente proprio personale legato all'*Aggiudicatario* da un regolare rapporto di lavoro per l'intera durata del rapporto contrattuale in possesso della necessaria competenza, esperienza e qualificazione professionale.

2. Il *Fornitore contraente* si impegna, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale, derivanti dall'art. 30 del Codice nonché da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dei contratti collettivi di lavoro.

3. L'*Aggiudicatario* si impegna a corrispondere al personale utilizzato nell'esecuzione dei *Servizi* un trattamento economico, normativo, previdenziale, assistenziale ed assicurativo non inferiore a quello previsto nelle vigenti leggi,

regolamenti o accordi collettivi applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni del *Contratto* e, in genere, da ogni altro contratto collettivo di lavoro successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che il *Fornitore contraente* non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o, comunque, non sia più ad esse associato. Il *Fornitore contraente* si obbliga a mantenere l'applicazione dei suindicati contratti collettivi di lavoro anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

4. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, l'*AIFA* invita per iscritto l'*Aggiudicatario*, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'*AIFA* procedrà a pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'*Aggiudicatario* ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016.

5. Resta inteso che rimarranno a carico esclusivo dell'*Aggiudicatario* tutti gli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e delle eventuali differenze retributive, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed agli eventuali danni arrecati a terzi, nonché ogni altro onere derivante dall'inosservanza di disposizioni di legge e/o provvedimenti amministrativi relativi alle attività svolte presso l'Agenzia Italiana del Farmaco dall'*Aggiudicatario*, nessuna esclusa.

6. Le *Parti* convengono espressamente sin da ora che l'*Aggiudicatario* manlevi e tenga indenne l'*AIFA* in relazione a qualsivoglia pretesa, richiesta, o azione, anche

stragiudiziale, che dovesse essere avanzata dal personale utilizzato dall'*Aggiudicatario*, dagli enti previdenziali o da qualunque soggetto terzo in dipendenza dell'esecuzione dei singoli *Servizi* ed in relazione all'applicazione o mancata applicazione delle normative di cui al presente articolo. L'*Aggiudicatario* sarà, inoltre, tenuto a fornire all'*AIFA* ogni informazione e documentazione necessaria alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, in particolare precisando (e all'occorrenza documentando) la posizione INPS/INAIL del personale impiegato.

7. In ogni caso, l'*Aggiudicatario* manleverà e terrà indenne integralmente *AIFA* in relazione a qualsivoglia danno cagionato da propri dipendenti, consulenti, o fornitori nello svolgimento dei *Servizi*.

8. In nessun caso il personale impiegato per l'esecuzione dei *Servizi* oggetto del presente *Contratto* potrà essere considerato personale dipendente dell'*AIFA*.

9. L'*Aggiudicatario* sarà ritenuto responsabile dell'osservanza da parte dei propri dipendenti delle disposizioni di ordine interno emanate dall'*AIFA*.

Art. 17 - Condizioni di esecuzione dei servizi relative al Presidio

Fatto salvo quanto indicato nel *Capitolato Tecnico* cui interamente si rimanda, i *Servizi* oggetto del presente *Contratto* saranno assicurati dal *Fornitore Contraente* con risorse di adeguato profilo professionale ed esperienza in proposito e con una buona conoscenza della lingua italiana sia parlata che scritta, utilizzando idonea strumentazione, a carico dello stesso e preventivamente approvata dall'*AIFA*.

I servizi saranno erogati dal *Fornitore Contraente* impiegando minimo n. ____ FTE (Full Time Equivalent) dedicato.

Relativamente all'individuazione di dette risorse, all'atto della stipula del presente *Contratto*, l'*AIFA* valuterà le candidature proposte in merito dal *Fornitore*

Contraente.

L'*AIFA* si riserva la facoltà, in corso di esecuzione del *Contratto*, di escludere le risorse eventualmente ritenute non idonee e di richiederne la tempestiva sostituzione.

L'*Aggiudicatario* si impegna a garantire la presenza costante del servizio di presidio presso la sede dell'*AIFA*. In ogni caso di assenza del personale addetto al Servizio, adibito a sede dell'*AIFA* (ad es per ferie, malattia, turnover, ecc) l'*Aggiudicatario* provvederà alla sua immediata e tempestiva sostituzione - subordinata al previo gradimento da parte dell'*AIFA* - con altra risorsa in possesso della necessaria competenza, esperienza e qualificazione professionale, secondo quanto previsto al paragrafo 6.4 del *Capitolato Tecnico*.

Il Responsabile Coordinatore nominato dal *Fornitore contraente* concorderà con l'*AIFA* il periodo in cui poter usufruire del proprio periodo di ferie estive, le quali dovranno coincidere con i periodi di minore attività dell'*AIFA*.

Presso la *Sede* dell'*AIFA*, non potranno operare risorse diverse da quelle individuate ai sensi del presente articolo.

Art. 18 - Foro competente

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le *Parti* circa la validità, l'esecuzione, la risoluzione e l'interpretazione del presente *Contratto*, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 19 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del *Fornitore contraente* tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelle che per legge competono all'*AIFA*.

2. A tal fine, il *Fornitore contraente* dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio d'impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti

	dall'imposta sul valore aggiunto che il <i>Fornitore contraente</i> è tenuto a versare con	
	diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i..	
	3. Conseguentemente al <i>Contratto</i> dovrà essere applicata l'imposta di registro in	
	misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.	
	4. Ai sensi dell'art. 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n. 642/1972 il	
	presente <i>Contratto</i> è, altresì, assoggettato ad imposta di bollo, posta dall'art.8 del	
	citato DPR n. 642/1972 a carico del <i>Fornitore contraente</i> .	
	5. Il versamento dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo verrà effettuato a	
	cura dell'Ufficiale Rogante dell' <i>AIFA</i> , il <i>Fornitore</i> provvederà al rimborso dei relativi	
	importi anticipati dall' <i>Aifa</i> a mezzo bonifico sul c/c che l' <i>Aifa</i> indicherà con separata	
	comunicazione.	
	Allegati al Contratto:	
	<i>A. Procura (solo se contratto firmato da un procuratore)</i>	
	1. Disciplinare e Bando di gara;	
	2. Capitolato Tecnico;	
	3. Relazione Tecnica;	
	4. Offerta Economica;	
	5. Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;	
	6. Copia polizza assicurativa a copertura dei rischi della Responsabilità Civile Terzi	
	(RCT);	
	7. Cauzione definitiva;	
	8. Atto di designazione a Responsabile esterno al trattamento dei dati;	
	9. n. ____ Dichiarazioni di riservatezza da parte di Imprese terze;	
	10. DUVRI;	
	11. DVR.	
		Pagina 41 di 44

Tutti i sopraelencati allegati sono già presenti agli atti dell'Agenzia Italiana del Farmaco in quanto parte integrante del Contratto; pertanto, gli stessi non vengono presentati per gli adempimenti registrativi.

Il presente contratto consta di una una Premessa, articolata in 5 (cinque) lettere, di 19 (diciannove) articoli e di ____ (____) allegati. E' composto di ____ (____) pagine complessive ed è redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

(Nicoa Magrini)

(____)

sottoscritto digitalmente

sottoscritto digitalmente

Il sottoscritto, in qualità di rappresentante legale p.t. *(ovvero in caso di firma del contratto da parte del procuratore:)* Procuratore munito dei necessari poteri, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole del presente *Contratto* e dei documenti in atti richiamati nel presente *Contratto*. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel presente *Contratto* e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, dichiara di approvare specificatamente le clausole e le condizioni di seguito elencate:

Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati e norme regolatrici

Art. 2 - Oggetto del Contratto

Art. 3 – Durata del Contratto

Art. 4 – Corrispettivo, Fatturazione e modalità di pagamento

Art. 5 - Modalità generali di esecuzione del servizio

	Art. 6 – Direttore dell’esecuzione del Contratto e Responsabile Coordinatore	
	Art. 7 – Obblighi relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro	
	Art. 8 - Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa	
	Art. 9 - Cauzione	
	Art. 10 – Penali	
	Art. 11 – Recesso unilaterale dal Contratto	
	Art. 12 – Risoluzione dal Contratto	
	Art. 13 - Divieto di cessione del Contratto, dei Servizi e del credito – Disciplina del	
	Subappalto	
	Art. 14 - Obbligo di segretezza e/o riservatezza e Conflitto d’interessi	
	Art. 15 - Trattamento e protezione dei dati personali e obblighi di pubblicazione	
	Art. 16 - Obblighi e responsabilità dell’Aggiudicatario nei confronti del personale	
	utilizzato per l’esecuzione del presente Contratto	
	Art. 17 - Condizioni di esecuzione dei servizi relative al Presidio	
	Art. 18 - Foro competente	
	Art. 19 - Oneri fiscali e spese contrattuali	
	(_____)	

	sottoscritto digitalmente	

	Dinnanzi a me Ufficiale Rogante, il presente <i>Contratto</i> , previa lettura e conferma,	
	viene sottoscritto con firma digitale da entrambe le Parti.	
	In presenza delle Parti, io Ufficiale Rogante ho, quindi, apposto la mia firma digitale	
	al medesimo documento informatico come sopra sottoscritto.	
	Letto, firmato e sottoscritto digitalmente	
		Pagina 43 di 44

L'UFFICIALE ROGANTE

(_____)
